



Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008⁽¹⁾** 1

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi⁽¹⁾** 22

Rettifiche

- ★ **Rettifica al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017)** 40

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016)** 41

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercurio è una sostanza molto tossica che rappresenta una minaccia grave e globale per la salute umana, anche sotto forma di metilmercurio contenuto nel pesce e nei frutti di mare, per gli ecosistemi e per la fauna selvatica. Vista la natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio, tra il 40 % e l'80 % dei depositi complessivi di mercurio nell'Unione proviene da aree che si trovano al di fuori dei suoi confini. Un'azione è pertanto giustificata a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
- (2) La maggior parte delle emissioni di mercurio e dei rischi associati all'esposizione deriva da attività antropiche, quali l'estrazione primaria e la trasformazione di mercurio, l'uso di mercurio in prodotti e processi industriali, l'estrazione e la trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala, la combustione del carbone e la gestione dei rifiuti di mercurio.
- (3) Il settimo programma di azione in materia di ambiente adottato con la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce l'obiettivo a lungo termine di un ambiente non tossico e, a tal fine, dichiara che è necessario agire per garantire la riduzione entro livelli minimi dei significativi effetti negativi delle sostanze chimiche sulla salute umana e l'ambiente entro il 2020.

⁽¹⁾ GU C 303 del 19.8.2016, pag. 122.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽³⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

- (4) La comunicazione della Commissione del 28 gennaio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Strategia comunitaria sul mercurio», riveduta il 7 dicembre 2010 («strategia»), mira a ridurre al minimo e, ove possibile, a eliminare definitivamente i rilasci globali di mercurio di origine antropica nell'aria, nell'acqua e nel suolo.
- (5) Negli ultimi dieci anni sono stati compiuti progressi significativi nell'Unione nell'ambito della gestione del mercurio in seguito all'adozione della strategia e di numerose misure riguardanti le emissioni di mercurio e l'approvvigionamento, la domanda, l'uso nonché la gestione delle eccedenze e delle scorte di mercurio.
- (6) La strategia raccomanda che la negoziazione e la conclusione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo al mercurio debba essere una priorità, dato che l'azione dell'Unione non può, da sola, garantire una protezione efficace dei cittadini dell'Unione dagli effetti negativi del mercurio sulla salute.
- (7) L'Unione e 26 Stati membri hanno firmato la convenzione di Minamata sul mercurio del 2013 («convenzione»). Due Stati membri, Estonia e Portogallo, non hanno firmato la convenzione, ma hanno comunque espresso il loro impegno a ratificarla. L'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono pertanto impegnati a concluderla, recepirla e attuarla.
- (8) La rapida approvazione della convenzione da parte dell'Unione e la sua ratifica da parte dei suoi Stati membri incoraggerà i principali utilizzatori e produttori di emissioni di mercurio a livello mondiale, che sono firmatari della convenzione, a ratificarla e ad attuarla.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe integrare l'acquis dell'Unione e stabilire le disposizioni che sono necessarie a garantire il pieno allineamento dell'acquis dell'Unione con la convenzione in modo da consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di rispettivamente approvarla o ratificarla e attuarla.
- (10) Un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che vada oltre i requisiti della convenzione, fungerebbe da esempio, come accaduto nel caso del regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, per quanto concerne i processi e i prodotti privi di mercurio.
- (11) Conformemente all'articolo 193 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare misure di protezione più severe, purché tali misure siano compatibili con i trattati e siano state notificate alla Commissione.
- (12) Il divieto di esportare mercurio stabilito dal regolamento (CE) n. 1102/2008 dovrebbe essere integrato da restrizioni all'importazione di mercurio che variano a seconda della fonte, della destinazione e del luogo di origine del mercurio. È opportuno che il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ continui ad applicarsi alle importazioni di rifiuti di mercurio, in particolare per quanto riguarda i poteri delle autorità competenti in virtù di tale regolamento.
- (13) Le disposizioni del presente regolamento relative all'importazione di mercurio e di miscele di mercurio sono volte a garantire il rispetto, da parte dell'Unione e degli Stati membri, degli obblighi previsti dalla convenzione sul commercio del mercurio.
- (14) È opportuno vietare l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio che rappresentano una quota significativa dell'uso del mercurio e dei suoi composti all'interno dell'Unione e nel mondo.
- (15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le disposizioni dell'acquis applicabile dell'Unione che stabiliscono obblighi più rigorosi per i prodotti con aggiunta di mercurio, anche in termini di contenuto massimo di mercurio.
- (16) L'uso del mercurio e dei suoi composti nei processi di fabbricazione dovrebbe essere gradualmente eliminato e, a tal fine, si dovrebbe incentivare la ricerca di sostanze alternative al mercurio con caratteristiche innocue o, in ogni caso, meno pericolose per l'ambiente e per la salute umana.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 75).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

- (17) Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, vieta, a decorrere dal 10 ottobre 2017, la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso dei cinque composti del fenilmercurio notoriamente utilizzati, soprattutto come catalizzatori, nella produzione di poliuretano. L'uso di altri catalizzatori contenenti mercurio nell'ambito della produzione di poliuretano dovrebbe essere altresì vietato dal 1° gennaio 2018.
- (18) La produzione di alcolati che comporta l'uso di mercurio come elettrodo dovrebbe essere eliminata gradualmente e tali processi di fabbricazione dovrebbero essere sostituiti con processi di fabbricazione praticabili e privi di mercurio quanto prima possibile. In mancanza di pertinenti processi di fabbricazione privi di mercurio dovrebbero essere stabilite le condizioni operative per la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che comportano l'uso di mercurio. È opportuno adottare misure finalizzate a ridurre l'utilizzo del mercurio in modo tale da eliminare gradualmente il relativo uso nell'ambito di tale produzione il più rapidamente possibile e in ogni caso prima del 1° gennaio 2028.
- (19) La fabbricazione e l'immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e l'utilizzo di nuovi processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo del mercurio o dei suoi composti aumenterebbero l'utilizzo del mercurio e dei suoi composti e le emissioni di mercurio nell'Unione. Queste nuove attività dovrebbero pertanto essere vietate, a meno che una valutazione dimostri che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.
- (20) L'uso del mercurio e dei suoi composti nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala rappresenta una percentuale importante degli impieghi e delle emissioni di mercurio a livello mondiale, con effetti negativi sia per le comunità locali che a livello globale. Tale uso di mercurio e dei suoi composti dovrebbe quindi essere vietato a norma del presente regolamento e regolamentato a livello internazionale. Fatto salvo il divieto di tale uso e in aggiunta all'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da parte degli Stati membri in caso di violazioni del presente regolamento, è altresì opportuno prevedere un piano nazionale qualora si verificassero più che casi isolati di inosservanza di tale divieto, al fine di affrontare il problema delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.
- (21) L'uso del mercurio nell'amalgama dentale rappresenta il più importante uso del mercurio nell'Unione e costituisce una notevole fonte di inquinamento. L'uso dell'amalgama dentale dovrebbe pertanto essere eliminato gradualmente conformemente alla convenzione e con i piani nazionali basati, in particolare, sulle misure di cui all'allegato A, parte II, della convenzione. La Commissione dovrebbe valutare e redigere una relazione sulla fattibilità dell'eliminazione graduale dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti dal presente regolamento e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Inoltre, è opportuno adottare particolari misure di protezione preventiva della salute per elementi della popolazione vulnerabili, quali bambini e donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento.
- (22) Dovrebbe essere consentito l'utilizzo soltanto dell'amalgama dentale in forma pre-dosata e incapsulata e l'utilizzo dei separatori di amalgama all'interno di studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni dovrebbero essere resi obbligatori per proteggere i dentisti e i pazienti dall'esposizione al mercurio e per garantire che i rifiuti che ne derivano siano raccolti e smaltiti conformemente a una corretta gestione dei rifiuti, e in nessun caso rilasciati nell'ambiente. A tale riguardo, l'uso del mercurio in forma sfusa da parte dei dentisti dovrebbe essere vietato. Le capsule di amalgama, quali quelle descritte nelle norme europee EN ISO 13897:2004 e EN ISO 24234:2015 sono ritenute idonee all'utilizzazione da parte dei dentisti. Inoltre, è opportuno stabilire un livello minimo di efficienza di trattamento per i separatori di amalgama. La conformità dei separatori di amalgama dovrebbe essere basata sulle norme pertinenti, come la norma europea EN ISO 11143:2008. Data la dimensione degli operatori economici nel settore odontoiatrico interessato dall'introduzione di tali obblighi, è opportuno concedere un periodo di tempo sufficiente per l'adeguamento ai nuovi obblighi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (23) La formazione degli studenti di odontoiatria e dei dentisti in merito alle alternative prive di mercurio, segnatamente per elementi della popolazione vulnerabili quali bambini e donne in stato di gravidanza o in fase di allattamento e lo svolgimento di attività di ricerca e innovazione in materia di igiene orale volto a migliorare le conoscenze sui materiali esistenti e sulle tecniche di ricostruzione nonché sviluppare nuovi materiali, possono contribuire a ridurre l'uso del mercurio.
- (24) Entro la fine del 2017 nell'Unione saranno prodotte più di 6 000 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio liquido, principalmente per effetto dello smantellamento obbligatorio delle celle a mercurio nel settore dei cloro-alcali in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione ⁽¹⁾. Dato che la capacità disponibile per trasformare i rifiuti di mercurio liquido è limitata, il presente regolamento dovrebbe continuare a consentire lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio liquido per un periodo di tempo sufficiente a garantire la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tutti i rifiuti di questo tipo prodotti. Tale stoccaggio dovrebbe avvenire in conformità dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE ⁽²⁾.
- (25) Trattandosi di una sostanza molto pericolosa allo stato liquido, è opportuno vietare lo stoccaggio permanente senza un trattamento precedente dei rifiuti di mercurio in ragione dei rischi insiti a tale smaltimento. Pertanto, i rifiuti di mercurio dovrebbero essere sottoposti ad appropriate operazioni di trasformazione, e, se del caso, di solidificazione prima dello stoccaggio permanente. A tal fine, e nell'ottica di ridurre tali rischi, gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione gli orientamenti tecnici in materia di mercurio della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
- (26) Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di rifiuti, è opportuno adottare misure volte a garantire un efficace sistema di tracciabilità lungo tutta la catena di gestione di rifiuti di mercurio, in base al quale i produttori dei rifiuti di mercurio e gli operatori degli impianti di smaltimento dei rifiuti che immagazzinano e trattano tali rifiuti siano tenuti a istituire un registro delle informazioni, nell'ambito dell'obbligo relativo alla tenuta di registri di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (27) La convenzione impone alle parti di adoperarsi per mettere a punto strategie appropriate volte a identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio. La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ impone ai gestori di impianti industriali di affrontare la questione relativa alla contaminazione del suolo. Inoltre, la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ impone agli Stati membri di affrontare la questione della contaminazione del suolo qualora incida negativamente sullo stato di un corpo idrico. Pertanto, è opportuno che avvenga uno scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per condividere esperienze sulle iniziative e sulle misure adottate a livello nazionale.
- (28) Al fine di riflettere le attuali conoscenze scientifiche circa i rischi posti dal metilmercurio, nella valutazione del riesame del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare l'attuale assunzione per ragioni di natura sanitaria e dovrebbe stabilire nuovi valori di riferimento per la salute relativi al mercurio.
- (29) Al fine di allineare la normativa dell'Unione alle decisioni della conferenza delle parti della convenzione sostenuta dall'Unione mediante una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla proroga del periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano svolte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽⁶⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUL 332 dell'11.12.2013, pag. 34).

⁽²⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUL 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽⁵⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUL 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁶⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (30) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la creazione di moduli per l'importazione e l'esportazione, la definizione dei requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio, il divieto o l'autorizzazione di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione che utilizzano mercurio o composti del mercurio e la definizione degli obblighi di trasmissione delle informazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e ne dovrebbero assicurare l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
- (32) Data la natura e la portata delle modifiche necessarie al regolamento (CE) n. 1102/2008 e per migliorare la certezza giuridica, la chiarezza, la trasparenza e la semplificazione legislativa, è opportuno abrogare tale regolamento.
- (33) Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori economici interessati dal presente regolamento un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime stabilito dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e composti del mercurio per mezzo, tra l'altro, di un divieto all'esportazione e all'importazione di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio, di restrizioni all'uso del mercurio nei processi di fabbricazione, nei prodotti, nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala e nell'amalgama dentale e di obblighi applicabili ai rifiuti di mercurio, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera dell'inquinamento da mercurio e della natura delle misure da adottare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio, e alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.

Se del caso, gli Stati membri possono applicare obblighi più rigorosi rispetto a quelli stabiliti nel presente regolamento, conformemente al TFUE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «mercurio», il mercurio metallico (Hg, CAS RN 7439-97-6);
- 2) «composto del mercurio», qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- 3) «miscela», una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;
- 4) «prodotto con aggiunta di mercurio», un prodotto o un componente di prodotto contenente mercurio o un composto del mercurio che è stato aggiunto intenzionalmente;
- 5) «rifiuti di mercurio», il mercurio metallico che è considerato un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;
- 6) «esportazione», una delle seguenti accezioni:
 - a) l'esportazione permanente o temporanea di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio in base alle condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, TFUE;
 - b) la riesportazione, non effettuata nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 2, TFUE, di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 7) «importazione», l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio cui si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito esterno dell'Unione per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione;
- 8) «smaltimento», smaltimento quale definito all'articolo 3, punto 19, della direttiva 2008/98/CE;
- 9) «estrazione primaria di mercurio», l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;
- 10) «trasformazione», la trasformazione chimica dello stato fisico del mercurio da stato liquido a solfuro di mercurio o composto chimico comparabile che è altrettanto o maggiormente stabile nonché altrettanto o meno solubile in acqua e che, rispetto al solfuro di mercurio, non presenta pericoli più gravi per la salute o l'ambiente;
- 11) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o gratuitamente. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

CAPO II

RESTRIZIONI AL COMMERCIO E ALLA FABBRICAZIONE DI MERCURIO, COMPOSTI DEL MERCURIO, MISCELE DI MERCURIO E PRODOTTI CON AGGIUNTA DI MERCURIO

Articolo 3

Restrizioni all'esportazione

1. L'esportazione del mercurio è vietata.
2. È vietata l'esportazione dei composti e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I a decorrere dalle date ivi indicate.
3. In deroga al paragrafo 2, è consentita l'esportazione dei composti del mercurio di cui all'allegato I ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio.
4. È vietata l'esportazione ai fini del recupero del mercurio, dei composti e delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Restrizioni all'importazione

1. È vietata l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I, ivi inclusi i rifiuti di mercurio prodotti da ogni fonte considerevole di cui all'articolo 11, lettere da a) a d), per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti. Tale importazione a fini di smaltimento come rifiuti è consentita solo quando il paese esportatore non ha accesso a capacità di trasformazione disponibili all'interno del proprio territorio.

Fatto salvo l'articolo 11 e in deroga al primo comma del presente paragrafo, l'importazione del mercurio e delle miscele di mercurio di cui all'allegato I per un uso consentito in uno Stato membro è consentita qualora lo Stato membro di importazione abbia concesso la propria autorizzazione scritta a tale importazione in uno dei seguenti casi:

- a) il paese esportatore è parte della convenzione e il mercurio esportato non proviene da estrazione primaria di mercurio vietata ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della convenzione; o
- b) il paese esportatore che non è parte della convenzione ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

Fatte salve le eventuali misure nazionali adottate in conformità del TFUE, un uso consentito ai sensi della normativa dell'Unione è ritenuto un uso consentito in uno Stato membro ai fini del presente paragrafo.

2. L'importazione, ai fini del recupero del mercurio, delle miscele di mercurio che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 nonché dei composti del mercurio è vietata.

3. È vietata l'importazione di mercurio da utilizzare nell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala.

4. Nel caso in cui l'importazione di rifiuti di mercurio sia consentita a norma del presente articolo, il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi in aggiunta agli obblighi del presente regolamento.

Articolo 5

Esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio

1. Fatti salvi obblighi più rigorosi stabiliti in altra normativa applicabile dell'Unione, l'esportazione, l'importazione e la fabbricazione nell'Unione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II è vietata a decorrere dalle date ivi stabilite.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a nessuno dei seguenti prodotti con aggiunta di mercurio:

- a) prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;
- b) prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

Articolo 6

Moduli per l'importazione e l'esportazione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono i moduli da utilizzare per l'applicazione degli articoli 3 e 4. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

CAPO III

RESTRIZIONI ALL'USO E ALLO STOCCAGGIO DEL MERCURIO, DEI COMPOSTI DEL MERCURIO E DELLE MISCELE DI MERCURIO

Articolo 7

Attività industriali

1. L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato III è vietato a decorrere dalle date ivi stabilite.

2. L'uso del mercurio e dei composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte II dell'allegato III è consentita solo in funzione delle condizioni ivi stabilite.

3. Lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio nonché delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del presente regolamento deve essere effettuato in modo ecologicamente corretto, conformemente alle soglie e ai requisiti di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 2010/75/UE.

⁽¹⁾ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio adottati in linea con le decisioni della conferenza delle parti della convenzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione mediante una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Nuovi prodotti con aggiunta di mercurio e nuovi processi di fabbricazione

1. Gli operatori economici non fabbricano o immettono sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati fabbricati prima del 1° gennaio 2018 («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio») a meno che non siano autorizzati in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6 del presente articolo o conformemente alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Il primo comma non si applica:

- a) alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;
- b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- c) alle migliorie tecniche apportate o alla riprogettazione di prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1° gennaio 2018 purché le migliorie o la riprogettazione conducano a un uso minore di mercurio in tali prodotti.

2. Gli operatori economici non utilizzano processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che non erano processi utilizzati prima del 1° gennaio 2018, («nuovi processi di fabbricazione») a meno che non siano autorizzati ad agire in tal senso mediante una decisione adottata a norma del paragrafo 6.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica ai processi di fabbricazione o che utilizzano prodotti con aggiunta di mercurio diversi da quelli oggetto del divieto di cui al paragrafo 1.

3. Se un operatore economico intenda richiedere una decisione a norma del paragrafo 6 al fine di fabbricare o immettere sul mercato un nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o utilizzare un nuovo processo di fabbricazione in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute e senza creare rischi significativi per l'ambiente o la salute umana e se non sono disponibili alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare tali benefici, tale operatore economico lo notifica alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Tale notifica contiene le informazioni seguenti:

- a) una descrizione tecnica del prodotto o processo in questione;
- b) una valutazione dei benefici e dei rischi per l'ambiente e la salute;
- c) prove a dimostrazione dell'assenza di alternative tecnicamente praticabili prive di mercurio in grado di apportare benefici significativi per l'ambiente o la salute;
- d) una spiegazione dettagliata del modo in cui deve avvenire tale processo o i prodotti devono essere fabbricati, utilizzati e smaltiti come rifiuti dopo l'uso onde garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

4. Lo Stato membro interessato inoltra alla Commissione la notifica ricevuta dall'operatore economico qualora ritenga che sulla base della propria valutazione delle informazioni ivi contenute siano soddisfatti i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i casi che a loro avviso non soddisfano i criteri di cui al primo comma del paragrafo 6.

5. Se uno Stato membro inoltra la notifica a norma del primo comma del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione mette la notifica immediatamente a disposizione del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88).

6. La Commissione esamina la notifica ricevuta e valuta se è stato dimostrato che il nuovo prodotto con aggiunta di mercurio o il nuovo processo di fabbricazione comportino importanti benefici per la salute o l'ambiente e non presentino rischi significativi per l'ambiente o la salute umana, e che non esistono alternative tecnicamente praticabili senza mercurio che comportano gli stessi benefici.

La Commissione informa gli Stati membri dell'esito della valutazione.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni che stabiliscono se i nuovi prodotti con aggiunta di mercurio o i nuovi processi di fabbricazione sono autorizzati. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

7. Entro il 30 giugno 2018, la Commissione mette a disposizione del pubblico su Internet un inventario dei processi di fabbricazione che comportano l'uso di mercurio o di composti del mercurio che erano processi utilizzati prima del 1° gennaio 2018 e dei prodotti con aggiunta di mercurio fabbricati prima del 1° gennaio 2018 e delle eventuali restrizioni applicabili in materia di commercializzazione.

Articolo 9

Attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1. Le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale sono vietate.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 16, qualora si verificano più che casi isolati di inosservanza del divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato elabora e attua un piano d'azione nazionale in conformità dell'allegato IV.

Articolo 10

Amalgama dentale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'amalgama dentale può essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L'uso del mercurio in forma libera da parte dei dentisti è vietato.
2. A decorrere dal 1° luglio 2018 l'amalgama dentale non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a 15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
3. Entro il 1° luglio 2019, ogni Stato membro definisce un piano nazionale concernente le misure che intende attuare al fine di eliminare gradualmente l'utilizzo dell'amalgama dentale.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su Internet i rispettivi piani nazionali e li comunicano alla Commissione entro un mese dalla loro adozione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi odontoiatrici che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle contenute nell'acqua usata.

Tali operatori garantiscono che:

- a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di ritenzione specificato alla lettera a).

I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.

5. Le capsule e i separatori di amalgama che rispettano le norme europee o altre norme nazionali o internazionali che garantiscono un livello equivalente di qualità e di ritenzione sono considerati conformi agli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 4.

6. I dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata.

I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente.

CAPO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI MERCURIO*Articolo 11***Rifiuti**

Fatto salvo l'articolo 2, punto 5, del presente regolamento, il mercurio e i composti del mercurio, in forma pura o in miscela, provenienti dalle seguenti fonti considerevoli devono essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE e smaltiti senza recare pericolo alla salute dell'uomo e senza nuocere all'ambiente, in conformità di tale direttiva:

- a) industria dei cloro-alcali;
- b) purificazione del gas naturale;
- c) operazioni di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;
- d) estrazione dal cinabro nell'Unione.

Tale smaltimento non deve condurre ad alcuna forma di rigenerazione del mercurio.

*Articolo 12***Trasmissione di informazioni sulle fonti considerevoli**

1. Ogni anno entro il 31 maggio gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11, lettere a), b) e c), trasmettono alle autorità competenti degli Stati membri interessati quanto segue:

- a) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio immagazzinata in ciascun loro impianto;
- b) le informazioni relative alla quantità totale dei rifiuti di mercurio inviata ai singoli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio o lo stoccaggio permanente di rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti a trasformazione e, se del caso, a solidificazione;
- c) l'ubicazione e il recapito di ogni impianto di cui alla lettera b);
- d) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1;
- e) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2;
- f) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e b), sono espresse con i codici stabiliti dal regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere applicabili a un operatore economico di impianti di cloro-alcali a partire da un anno dopo la data di eliminazione di tutte le celle al mercurio utilizzate dall'operatore economico in conformità della decisione di esecuzione 2013/732/UE e alla consegna di tutto il mercurio agli impianti di smaltimento dei rifiuti.

*Articolo 13***Stoccaggio dei rifiuti di mercurio**

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE, i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e III di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio.

La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi dal 1° gennaio 2023.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare il presente regolamento al fine di estendere fino a tre anni il periodo consentito per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1).

3. Prima di essere smaltiti in maniera permanente, i rifiuti di mercurio sono sottoposti alla trasformazione e, qualora essi siano destinati allo smaltimento in impianti in superficie, alla trasformazione e alla solidificazione.

I rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione sono smaltiti in maniera permanente soltanto nei seguenti impianti di stoccaggio permanente autorizzati a effettuare lo smaltimento dei rifiuti pericolosi:

- a) in miniere di sale adatte allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione, o in formazioni sotterranee di roccia dura che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello delle miniere di sale; o
- b) in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e alla solidificazione e che garantiscono un livello di sicurezza e di isolamento equivalente o superiore a quello degli impianti di cui alla lettera a).

Gli operatori degli impianti di stoccaggio permanente provvedono affinché i rifiuti di mercurio sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione siano conservati in maniera separata dagli altri rifiuti nonché in lotti di smaltimento in una camera di stoccaggio sigillata. Per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio permanente, tali operatori assicurano inoltre il rispetto dei requisiti di cui alla direttiva 1999/31/CE, compresi i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti nell'allegato I, sezione 8, terzo e quinto trattino, e nell'allegato II di tale direttiva.

Articolo 14

Tracciabilità

1. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

- a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
 - i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
 - ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;
- b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio che lascia l'impianto:
 - i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
 - ii) la destinazione e l'operazione di smaltimento prevista di tali rifiuti;
 - iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua la trasformazione e, se del caso, la solidificazione di tali rifiuti secondo quanto stabilito al paragrafo 2;
 - iv) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
- c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Non appena i rifiuti di mercurio sono prelevati dallo stoccaggio temporaneo, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio rilasciano un certificato che confermi l'invio dei rifiuti di mercurio a un impianto che effettua le operazioni di smaltimento contenute nel presente articolo.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

2. Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio istituiscono un registro contenente quanto segue:

- a) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio ricevuta:
 - i) l'origine e la quantità di tali rifiuti;
 - ii) il nome e le coordinate del fornitore e del proprietario di tali rifiuti;

- b) per ciascuna spedizione di rifiuti di mercurio trasformati e, se del caso, solidificati che lasciano l'impianto:
- i) la quantità di tali rifiuti e il relativo tenore di mercurio;
 - ii) la destinazione e le previste operazioni di smaltimento per tali rifiuti;
 - iii) una copia del certificato fornito dall'operatore dell'impianto che effettua lo stoccaggio permanente di tali rifiuti, secondo quanto stabilito al paragrafo 3;
- c) la quantità dei rifiuti di mercurio stoccati nell'impianto alla fine di ogni mese.

Gli operatori degli impianti che effettuano la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, rilasciano un certificato non appena è completata l'operazione di trasformazione e, se del caso, di solidificazione dell'intera spedizione, che confermi che l'intera spedizione di rifiuti di mercurio è stata trasformata e, se del caso, solidificata.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al secondo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

3. Non appena è completata l'operazione di smaltimento dell'intera spedizione, gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, rilasciano un certificato che confermi l'avvenuto stoccaggio permanente dell'intera spedizione di rifiuti di mercurio sottoposta alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, nel rispetto della direttiva 1999/31/CE, includendo le informazioni sul luogo di stoccaggio.

Dopo il rilascio di un certificato di cui al primo comma del presente paragrafo, una copia di detto certificato è trasmessa senza indugio agli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nonché agli operatori economici interessati di cui all'articolo 12.

4. Ogni anno entro il 31 gennaio gli operatori degli impianti di cui ai paragrafi 1 e 2 trasmettono il registro relativo all'anno solare precedente alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Ogni registro trasmesso è comunicato annualmente alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 15

Siti contaminati

1. La Commissione organizza uno scambio di informazioni con gli Stati membri in merito alle misure adottate a livello nazionale per individuare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti del mercurio e per far fronte ai possibili rischi significativi di tale contaminazione per la salute umana e l'ambiente.
2. Entro il 1° gennaio 2021, la Commissione pubblica su Internet le informazioni raccolte a norma del paragrafo 1, ivi incluso un inventario dei siti contaminati da mercurio e dai composti del mercurio.

CAPO V

SANZIONI, AUTORITÀ COMPETENTI E RELAZIONI

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro le rispettive date di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tali norme e misure nonché, tempestivamente, ogni modifica ad esse apportata successivamente.

Articolo 17

Autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.

*Articolo 18***Relazione**

1. Entro il 1° gennaio 2020 e successivamente a intervalli adeguati, gli Stati membri elaborano, forniscono alla Commissione e pubblicano su Internet una relazione contenente:

- a) informazioni relative all'attuazione del presente regolamento;
- b) informazioni necessarie per l'adempimento da parte dell'Unione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21 della convenzione;
- c) una sintesi delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 12 del presente regolamento;
- d) informazioni concernenti il mercurio situato nel proprio territorio:
 - i) un elenco dei siti in cui sono situate scorte di mercurio superiori a 50 tonnellate metriche, che non siano rifiuti di mercurio, nonché la quantità di mercurio presso ciascun sito;
 - ii) un elenco dei siti in cui sono accumulate oltre 50 tonnellate metriche di rifiuti di mercurio, nonché la quantità di rifiuti di mercurio presso ciascun sito; e
- e) qualora gli Stati membri ne siano a conoscenza, un elenco delle fonti da cui derivano oltre 10 tonnellate metriche di mercurio all'anno.

Gli Stati membri possono decidere di non mettere a disposizione del pubblico nessuna delle informazioni di cui al primo comma per i motivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nel rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva.

2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione mette a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione.

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono questionari adeguati per precisare il contenuto, le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione necessari al fine di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 nonché il formato e la frequenza della relazione di cui al paragrafo 1. Tali questionari non duplicano gli obblighi di comunicazione delle parti della convenzione. Gli atti d'esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri mettono immediatamente a disposizione della Commissione le relazioni che forniscono al segretariato della convenzione.

*Articolo 19***Revisione**

1. Entro il 30 giugno 2020, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio l'esito della sua valutazione per quanto concerne:

- a) la necessità di una regolamentazione, a livello dell'Unione, delle emissioni di mercurio e composti del mercurio prodotte dai crematori;
- b) la fattibilità di una graduale eliminazione dell'uso dell'amalgama dentale nel lungo termine, preferibilmente entro il 2030, tenendo conto dei piani nazionali previsti all'articolo 10, paragrafo 3, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri in materia di organizzazione e fornitura di servizi sanitari e assistenza medica; nonché
- c) i vantaggi ambientali e la fattibilità di un ulteriore allineamento dell'allegato II alla pertinente normativa dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato di prodotti con aggiunta di mercurio.

2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e il riesame del presente regolamento, alla luce, tra l'altro, della valutazione dell'efficacia condotta dalla conferenza delle parti della convenzione nonché delle relazioni fornite dagli Stati membri conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 21 della convenzione.

3. La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che accompagna le sue relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

CAPO VI

POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE*Articolo 20***Modifica degli allegati**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 del presente regolamento al fine di modificare i suoi allegati I, II, III e IV onde allinearli alle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione, conformemente all'articolo 27 della convenzione, a condizione che l'Unione abbia sostenuto la decisione in questione per mezzo di una decisione del Consiglio adottata conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

*Articolo 21***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 giugno 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 22***Procedura di comitato**

1. Per l'adozione dei moduli per l'importazione e l'esportazione, a norma dell'articolo 6, dei requisiti tecnici per lo stoccaggio provvisorio ecologicamente corretto del mercurio, dei composti del mercurio o delle miscele di mercurio a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, di una decisione a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, e dei questionari a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1102/2008 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, l'allegato III, parte I, lettera d) si applica a decorrere dall'11 dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA

ALLEGATO I

Composti di mercurio di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 3, e miscele di mercurio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 3

Composti di mercurio la cui esportazione è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2018:

- Cloruro di mercurio (I) (Hg_2Cl_2 , CAS RN 10112-91-1)
- Ossido di mercurio (II) (HgO , CAS RN 21908-53-2)
- Cinabro
- Solfuro di mercurio (HgS , CAS RN 1344-48-5)

Composti di mercurio la cui esportazione è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- Solfato di mercurio (II) (HgSO_4 , CAS RN 7783-35-9)
- Nitrato di mercurio (II) ($\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, CAS RN 10045-94-0)

Miscele di mercurio di cui sono vietate l'esportazione e l'importazione a decorrere dal 1° gennaio 2018:

- miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso.

—

ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'articolo 5

Parte A — Prodotti con aggiunta di mercurio

Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l'importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio
1. Batterie o accumulatori contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso.	31.12.2020
2. Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitance e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè).	31.12.2020
3. Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione: a) CFL.i \leq 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore; b) CFL.ni \leq 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore.	31.12.2018
4. Le seguenti lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori $<$ 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; b) a fosfori alofosfati \leq 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.	31.12.2018
5. Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.	31.12.2018
6. Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici con aggiunta di mercurio: a) lampade corte (\leq 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lampade medie ($>$ 500 mm e \leq 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada; c) lampade lunghe ($>$ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada	31.12.2018
7. Prodotti cosmetici contenenti mercurio e suoi composti, tranne i casi speciali di cui alle voci n. 16 e 17 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .	31.12.2020
8. Pesticidi, biocidi e antisettici topici.	31.12.2020
9. I seguenti dispositivi di misurazione non elettronici: a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri e altre applicazioni termometriche non elettriche; e) sfigmomanometri; f) estensimetri da usare con pletismografi;	31.12.2020

Prodotti con aggiunta di mercurio	Data a decorrere dalla quale sono vietate l'esportazione, l'importazione, e la fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio
g) picnometri a mercurio; h) dispositivi di misura al mercurio per la determinazione del punto di rammollimento. Questa voce non comprende i seguenti dispositivi di misurazione: — dispositivi di misurazione non elettronici installati in attrezzature su larga scala o quelli utilizzati per misurazioni di alta precisione qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio, — dispositivi di misurazione risalenti a più di 50 anni prima del 3 ottobre 2007, — dispositivi di misurazione esposti al pubblico a fini storici e culturali.	
(1) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).	

Parte B — Ulteriori prodotti esclusi dall'elenco di cui alla parte A del presente allegato

Interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici e dispositivi di misura, se utilizzati per sostituire un componente di un'attrezzatura più ampia e purché non esistano alternative fattibili prive di mercurio per tale componente, a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2011/65/UE.

(1) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

ALLEGATO III

Obblighi relativi al mercurio applicabili ai processi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2

Parte I: Divieto di utilizzo del mercurio e dei suoi composti, in forma pura o in miscela, nei processi di fabbricazione

- a) dal 1° gennaio 2018: processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti del mercurio sono utilizzati come catalizzatore;
- b) in deroga alla lettera a), la produzione di cloruro di vinile monomero è vietata a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- c) dal 1° gennaio 2022: processi di fabbricazione in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;
- d) in deroga alla lettera c), a decorrere dall'11 dicembre 2017: la produzione di cloro-alcali in cui il mercurio è utilizzato come elettrodo;
- e) in deroga alla lettera c), la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio è vietata dal 1° gennaio 2028;
- f) a decorrere dal 1° gennaio 2018: la produzione di poliuretano, nella misura in cui non è già limitata o vietata conformemente all'allegato XVII, voce n. 62, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Parte II: Processi di fabbricazione soggetti a restrizioni nell'uso e nei rilasci di mercurio e dei suoi composti

Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio

La produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio deve avvenire conformemente alla parte I, lettera e), e alle seguenti condizioni:

- a) divieto dell'uso di mercurio derivante da estrazione primaria del mercurio;
- b) riduzione dei rilasci diretti e indiretti di mercurio e di composti del mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo pari al 50 % per unità di produzione entro il 2020 rispetto ai livelli del 2010;
- c) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi di fabbricazione senza mercurio; nonché
- d) a decorrere dal 13 giugno 2017, la capacità degli impianti che utilizzano mercurio e composti del mercurio per la produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio che erano in funzione prima di tale data non deve aumentare e non saranno autorizzati nuovi impianti.

—

ALLEGATO IV

Contenuto del piano nazionale relativo all'estrazione e trasformazione artigianale e su piccola scala dell'oro di cui all'articolo 9

Il piano nazionale comprende le informazioni seguenti:

- a) obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione volti a eliminare l'uso del mercurio e dei composti del mercurio;
 - b) misure per l'eliminazione di:
 - i) amalgamazione di minerale grezzo;
 - ii) combustione all'aria aperta di amalgama o di amalgama trattato;
 - iii) combustione di amalgama nelle zone residenziali; e
 - iv) lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto mercurio, senza prima eliminarlo;
 - c) misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
 - d) stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;
 - e) strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
 - f) strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti del mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
 - g) strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e nello sviluppo continuo del piano nazionale;
 - h) una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità, che dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;
 - i) strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile, soprattutto le donne in stato di gravidanza, al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;
 - j) strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate; e
 - k) un calendario per l'attuazione del piano nazionale.
-

ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1102/2008	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 11
Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 13, paragrafo 1, primo comma e articolo 13, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	—
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c)
Articolo 6, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 4	—
Articolo 7	Articolo 16
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 3	—
Articolo 8, paragrafo 4	—
Articolo 8, paragrafo 5	—
Articolo 9	—

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2017/853 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/477/CEE del Consiglio ⁽³⁾ ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall'altro.
- (2) Alcuni aspetti della direttiva 91/477/CEE devono essere ulteriormente migliorati, in modo proporzionato, al fine di contrastare l'uso improprio delle armi da fuoco per scopi criminali, anche alla luce dei recenti atti terroristici. In questo contesto, la Commissione ha invocato nella sua comunicazione del 28 aprile 2015, intitolata «programma europeo sulla sicurezza», la revisione di tale direttiva e un approccio comune alla disattivazione delle armi da fuoco per prevenirne la riattivazione e l'utilizzo da parte dei criminali.
- (3) Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della direttiva 91/477/CEE, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.
- (4) Ai fini della direttiva 91/477/CEE, la definizione di intermediario dovrebbe contemplare qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i partenariati e il termine «fornitura» dovrebbe includere i prestiti e la locazione. Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere sottoposti alla direttiva 91/477/CEE per quanto riguarda gli obblighi degli armaioli che abbiano rilevanza per le attività degli intermediari, nella misura in cui questi ultimi siano in grado di adempiere a tali obblighi e nella misura in cui tali obblighi non siano già soddisfatti da un armaiolo per la stessa transazione.
- (5) Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria. Le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali il caricamento manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato, o le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata, ad esempio la modifica della calciatura o del mirino o la manutenzione volta a ovviare all'usura dei componenti essenziali, non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare.

⁽¹⁾ GU C 264 del 20.7.2016, pag. 77.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 aprile 2017.

⁽³⁾ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

- (6) Al fine di migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco e di tutti i componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, tutte le armi da fuoco e i loro componenti essenziali dovrebbero essere contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica e registrati in archivi nazionali.
- (7) Tali archivi dovrebbero includere tutte le informazioni che consentono di collegare le armi da fuoco ai rispettivi proprietari, tra cui il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie dell'arma da fuoco o qualsiasi marcatura unica apposta sul telaio o sul fusto dell'arma da fuoco. I componenti essenziali diversi dal telaio o dal fusto dovrebbero essere registrati nell'archivio alla voce relativa all'arma da fuoco su cui saranno montati.
- (8) Al fine di impedire che le marchature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti essenziali dovrebbe essere apposta la marcatura, è opportuno introdurre norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Tali norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 al momento della loro immissione sul mercato, mentre le armi da fuoco e le parti fabbricate o importate nell'Unione prima di tale data dovrebbero continuare a essere soggette ai requisiti in materia di marcatura e registrazione di cui alla direttiva 91/477/CEE, che sono applicabili fino a detta data.
- (9) In considerazione della pericolosità e della durezza delle armi da fuoco e dei componenti essenziali e per garantire che le autorità competenti siano in grado di tracciare le armi da fuoco e i componenti essenziali ai fini di procedimenti amministrativi e penali, nonché tenendo conto delle norme procedurali nazionali, è necessario che i dati registrati nell'archivio siano conservati per 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco e dei componenti essenziali interessati. L'accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali corrispondenti dovrebbe essere limitato alle autorità competenti e consentito soltanto fino a 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni, o ancora di procedimenti doganali, compresa l'eventuale imposizione di sanzioni amministrative, e fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali interessati se l'accesso è necessario per l'applicazione del diritto penale.
- (10) L'efficace condivisione delle informazioni tra gli armaioli e gli intermediari, da un lato, e le autorità nazionali competenti, dall'altro, è importante per garantire il corretto funzionamento dell'archivio. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero pertanto fornire informazioni alle autorità nazionali competenti senza indebiti ritardi. Per agevolare tale processo le autorità nazionali competenti dovrebbero istituire uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che può prevedere l'invio di tali informazioni via e-mail o il loro inserimento diretto in una banca dati o altro registro.
- (11) Per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di dotarsi di un sistema di monitoraggio onde garantire il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione delle armi da fuoco per tutta la sua durata, gli Stati membri dovrebbero decidere se la valutazione debba includere o meno un esame medico o psicologico preventivo.
- (12) Fatta salva la legislazione nazionale in materia di responsabilità professionale, la valutazione delle informazioni mediche o psicologiche pertinenti non dovrebbe comportare la presunzione di alcuna responsabilità per i professionisti del settore medico o gli altri soggetti che forniscono tali informazioni in caso di uso improprio delle armi da fuoco detenute conformemente alla direttiva 91/477/CEE.
- (13) Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. Quando le armi da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate.
- (14) La direttiva 91/477/CEE non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri che consentono di effettuare transazioni lecite aventi ad oggetto armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni attraverso vendita per corrispondenza, Internet o «contratti a distanza» ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad esempio mediante cataloghi di aste online o annunci pubblicati, per telefono o via e-mail. Tuttavia è fondamentale che l'identità delle parti coinvolte e la loro legittimità a effettuare tali transazioni siano controllabili e controllate. Per quanto riguarda gli acquirenti, è pertanto opportuno garantire che la loro identità

⁽¹⁾ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

e, se del caso, la loro autorizzazione ad acquisire un'arma da fuoco componenti essenziali o munizioni siano controllate, prima o al più tardi al momento della consegna, da un armaiolo o un intermediario autorizzato o in possesso di licenza oppure da un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

- (15) Per le armi da fuoco più pericolose è opportuno introdurre nella direttiva 91/477/CEE norme più rigorose per garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate. Nei casi in cui tali norme non siano rispettate, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure del caso, che potrebbero includere la confisca delle armi da fuoco.
- (16) Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini d'istruzione, culturali (compresi film e spettacoli teatrali), di ricerca o storici. Le persone autorizzate possono includere, in particolare, i fornitori d'armi, i banchi di prova, i fabbricanti, gli esperti certificati, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a riprese cinematografiche o televisive. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini di difesa nazionale, ad esempio nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto nazionale.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità scegliere di concedere autorizzazioni a musei riconosciuti e collezionisti ad acquisire e a detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio, a condizione che tali musei e collezionisti dimostrino, prima che sia loro concessa una tale autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, compresa una custodia appropriata. Tale autorizzazione dovrebbe tenere in considerazione e rispecchiare la situazione specifica, compresa la natura della collezione e la sua finalità, e gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia operativo un sistema per il monitoraggio dei collezionisti e delle collezioni.
- (18) Ad armaioli e intermediari non dovrebbe essere precluso di trattare armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nei casi in cui l'acquisizione e la detenzione di tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni siano autorizzate in via eccezionale, laddove il loro trattamento sia necessario ai fini della disattivazione o della trasformazione, oppure ogniqualvolta consentito nei casi previsti dalla direttiva 91/477/CEE come modificata dalla presente direttiva. Ad armaioli e intermediari non dovrebbe inoltre essere precluso di trattare tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni nei casi che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 91/477/CEE come modificata dalla presente direttiva, come le armi da fuoco, le componenti essenziali e le munizioni da esportare al di fuori dell'Unione o le armi destinate a essere acquisite dalle forze armate, di polizia o dalle autorità pubbliche.
- (19) Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero poter rifiutare di portare a termine qualsiasi transazione sospetta relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo. Una transazione può essere considerata sospetta se, per esempio, riguarda quantità inusuali per l'uso privato ipotizzato, se l'acquirente sembra avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se insiste per pagare in contanti dimostrandosi restio a fornire una prova d'identità. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero altresì essere in grado di segnalare tali transazioni sospette alle autorità competenti.
- (20) Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di tali armi da fuoco trasformate per commettere reati, in particolare inserendole nell'ambito di applicazione della direttiva 91/477/CEE. Inoltre, per evitare il rischio che armi d'allarme e da segnalazione siano fabbricate in modo da poter essere in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, la Commissione dovrebbe adottare specifiche tecniche onde garantire che risulti impossibile trasformarle in tal senso.
- (21) Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione delle armi da fuoco disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che tali armi da fuoco rientrino nell'ambito d'applicazione della direttiva 91/477/CEE. È opportuno fornire una definizione di armi da fuoco disattivate che rifletta i principi di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla decisione 2014/164/UE del Consiglio ⁽¹⁾, che recepisce tale protocollo nel quadro giuridico dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).

- (22) Le armi da fuoco progettate per uso militare, come l'AK47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco, per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, dovrebbero rientrare nella categoria A delle armi da fuoco e pertanto dovrebbe esserne proibito l'uso civile. Nel caso in cui siano trasformate in armi da fuoco semiautomatiche esse dovrebbero rientrare nel punto 6 della categoria A.
- (23) Alcune armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte non determina la classificazione dell'arma da fuoco in una categoria.
- (24) Fermo restando il rinnovo delle autorizzazioni in conformità della direttiva 91/477/CEE, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare, incluse quelle di calibro 22 o inferiore, non dovrebbero rientrare nella categoria A a meno che non siano state trasformate da armi da fuoco automatiche.
- (25) Le disposizioni della direttiva 91/477/CEE inerenti alla carta europea d'arma da fuoco, che rappresenta il principale documento di cui necessitano i tiratori sportivi e le altre persone autorizzate a norma di tale direttiva per praticare le proprie attività, dovrebbero essere rafforzate con l'inclusione di un riferimento alle armi da fuoco della categoria A, fermo restando il diritto degli Stati membri di applicare norme più severe.
- (26) Gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco («riproduzioni»), ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere trasformati per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, non dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione della direttiva 91/477/CEE.
- (27) Qualora gli Stati membri dispongano di normative nazionali riguardanti le armi antiche, tali armi non sono soggette alla direttiva 91/477/CEE. Le riproduzioni di armi da fuoco antiche non hanno tuttavia la stessa importanza o lo stesso interesse dal punto di vista storico e possono essere costruite utilizzando tecniche moderne che ne possono migliorare la durezza e la precisione. Tali riproduzioni di armi da fuoco dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della direttiva 91/477/CEE. La direttiva 91/477/CEE non è applicabile ad altri oggetti, quali i dispositivi «softair», che non rientrano nella definizione di arma da fuoco e non sono disciplinati da tale direttiva.
- (28) Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, sarebbe utile se la Commissione potesse valutare gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri, ivi inclusa la possibilità di consentire l'accesso a tale sistema a ciascuno Stato membro. Tale sistema può utilizzare un modulo del sistema di informazione del mercato interno («IMI») istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ specificamente adattato per le armi da fuoco. Tale scambio di informazioni tra Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Qualora l'autorità competente abbia la necessità di accedere al casellario giudiziario di una persona che richiama l'autorizzazione per acquisire o detenere un'arma da fuoco, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di ottenere le informazioni conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio ⁽³⁾. La valutazione della Commissione potrebbe essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.
- (29) Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni via elettronica tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro e su quelle ad acquisire o detenere armi da fuoco rifiutate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla previsione di disposizioni che consentano agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (30) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (32) Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nell'ambito della direttiva 91/477/CEE. Qualora i dati personali raccolti a norma della direttiva 91/477/CEE siano trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, le autorità dovrebbero ottemperare alle norme adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (33) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (34) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE.
- (35) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (36) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁴⁾ GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽⁶⁾ GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁷⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

- (37) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva e la direttiva 91/477/CEE costituiscono uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾ che rientrano nei settori di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/477/CEE è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da tale definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

- a) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,
- b) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
- 2) "componente essenziale", la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.
- 3) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;
- 4) "armi d'allarme o da segnalazione", i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
- 5) "armi da saluto e acustiche", armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi.
- 6) "armi da fuoco disattivate", armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione.
- 7) "museo", un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato membro interessato.

⁽¹⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- 8) "collezionista", qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato interessato.
- 9) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:
 - a) fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;
 - b) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;
- 10) "intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:
 - a) nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;
 - b) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro;
- 11) "fabbricazione illecita", la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni:
 - a) a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;
 - b) senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o
 - c) senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4;
- 12) "traffico illecito", l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità della presente direttiva o se le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4;
- 13) "tracciabilità", il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

2. Ai fini della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento ufficiale che ne indica la residenza, come il passaporto o una carta d'identità nazionale, che è esibito alle autorità competenti di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o un intermediario all'atto di un controllo dell'acquisizione o del possesso. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità nazionale, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.

3. La "carta europea d'arma da fuoco" è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, così come lo smarrimento o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, di polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica inoltre ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva 2009/43/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).»;

3) l'articolo 4 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:

- a) provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione, e
- b) registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione.

2. La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco o i suoi componenti essenziali che rivestono una particolare importanza storica sono fissati ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Ai fini del paragrafo 1 e del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969.

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica, ai sensi del paragrafo 1, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la marcatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 2.

3. Ciascun Stato membro istituisce un sistema per la regolamentazione delle attività di armaioli e intermediari. Tali sistemi contemplano almeno le seguenti misure:

- a) registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano nel territorio di tale Stato membro;
- b) rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel territorio di tale Stato membro; e
- c) verifica dell'integrità privata e professionale e delle pertinenti competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona o persone fisiche che dirigono l'impresa.»;

b) il paragrafo 4 è così modificato:

i) al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

- a) il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;
- b) il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;
- c) i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e
- d) qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, sia conservata negli archivi dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni dopo la loro distruzione.

Le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali di cui al primo comma del presente paragrafo e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

- a) dalle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 6 o 7 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali, e
- b) dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dagli archivi alla scadenza dei periodi di cui al secondo e al terzo comma. Ciò non pregiudica i casi in cui dati personali specifici siano stati trasferiti ad un'autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o a fini di esecuzione di sanzioni penali e siano usati in tale contesto specifico, o ad altre autorità competenti per finalità compatibili previste dal diritto nazionale. In tali casi il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati.».

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale è iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro alle autorità nazionali competenti per l'archivio di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, gli armaioli e gli intermediari dispongano di una connessione elettronica con le suddette autorità per tali fini di rendicontazione e tali archivi siano aggiornati immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti tali operazioni.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento.»;

4) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.»;

5) l'articolo 4 ter è abrogato;

6) gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a) abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con modi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l'adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all'articolo 5 bis; e

b) non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l'aver subito una condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di tale pericolo.

2. Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale.

Qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più rispettate, gli Stati membri ritirano la rispettiva autorizzazione.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire e un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:

a) che possano contenere più di 20 colpi; o

b) nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,

a meno che a detta persona non sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.

Articolo 5 bis

Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. Per "adeguata sorveglianza" si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.

Articolo 5 ter

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante "contratto a distanza" ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:

- a) un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o
- b) un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

(*) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Articolo 6

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.

2. Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

3. Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

Gli Stati membri provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del presente paragrafo possano essere individuati nell'archivio di cui all'articolo 4. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

4. Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza

5. Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

6. Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2;
- b) fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

- c) rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:
- i) che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi, e
 - ii) che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi semiautomatiche dall'autorità pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

7. Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni»;

7) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22).»;

8) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco rientrante nelle categorie B o C, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.»;

9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate.

L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.

2. Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere la sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.»;

10) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i dispositivi idonei a contenere cartucce che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione non possano essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
2. Gli Stati membri classificano come armi da fuoco i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importate nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 2. La Commissione adotta tale primo atto di esecuzione entro il 14 settembre 2018.

Articolo 10 *ter*

1. Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco rendano tutti i suoi componenti essenziali definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco siano resi definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 2.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione degli atti stessi, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data.
4. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, entro due mesi dal 13 giugno 2017, le norme e tecniche nazionali da loro applicate prima dell'8 aprile 2016, indicando i motivi per cui i livelli di sicurezza assicurati da tali norme e tecniche di disattivazione nazionali sono equivalenti a quelle assicurate dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 (*) della Commissione, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016.
5. Quando gli Stati membri notificano alla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione, al più tardi 12 mesi dopo la notifica, adotta atti di esecuzione volti a decidere se tali norme e tecniche nazionali di disattivazione notificate garantiscano che le armi da fuoco siano state disattivate con un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13 *ter*, paragrafo 2.
6. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, tutte le armi da fuoco disattivate in conformità delle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate prima dell'8 aprile 2016 trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato devono essere conformi alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
7. Le armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016 in conformità di norme e tecniche di disattivazione nazionali dichiarate equivalenti alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016, sono considerate

armi disattivate anche quando sono trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).»;

11) nel titolo del capo 3, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «Unione»;

12) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nel presente articolo. Tale procedura si applica anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante "contratto a distanza", quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE.»;

13) l'articolo 12, paragrafo 2, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i partecipanti a rievocazione di eventi storici, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nella categoria C, e i tiratori sportivi, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nelle categorie B e C, e le armi da fuoco rientranti nella categoria A, per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, o per le quali sia stata confermata, rinnovata o prorogata l'autorizzazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis, possono detenere, senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché:

- a) siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi e
- b) siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia, di tiro sportivo o di partecipazione a rievocazioni di eventi storici nello Stato membro di destinazione.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione. In tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espresa indicazione. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella categoria A per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, o per le quali l'autorizzazione è stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 bis.»;

14) all'articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 6 e 7 in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

5. La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati entro il 14 settembre 2018»;

15) l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 13 bis

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 13 giugno 2017.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 13, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

16) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 *ter*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

17) all'articolo 15, paragrafo 1, la parola «Comunità» è sostituita dalla parola «Unione»;

18) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte legislative concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura e all'impatto di nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID).»;

19) l'allegato I è così modificato:

1) la parte II è così modificata:

a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle seguenti categorie:»;

b) il punto A è così modificato:

i) la parte introduttiva è abrogata;

ii) nella categoria A sono aggiunti i punti seguenti:

«6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4 *bis*.

7. Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:
 - a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,
 - b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:
 - i) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco o
 - ii) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.
 8. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.
 9. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.»;
- iii) la categoria B è sostituita dalla seguente:

«Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1. Armi da fuoco corte a ripetizione.
 2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.
 3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.
 4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.
 5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).
 6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.
 7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.
 8. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
 9. Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.»;
- iv) la categoria C è sostituita dalla seguente:

«Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.
2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.
3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.
4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

5. Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche o trasformata in arma da saluto o acustica.
 6. Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.
 7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.»;
- v) la categoria D è abrogata;
- c) il punto B è abrogato.
- 2) la parte III è sostituita dalla seguente:
- «III. Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:
- a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
 - b) sono considerati armi antiche, a condizione che non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.»;

20) all'allegato II, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le seguenti menzioni:

“Il diritto a effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie A, B o C menzionate sulla presente carta è subordinato a un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma rientrante nella categoria C per l'esercizio della caccia o per partecipare a rievocazioni di eventi storici, o con un'arma rientrante nella categoria A, B o C per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio.”

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco rientranti nelle categorie B o C è vietata nel suo territorio è aggiunta una delle seguenti menzioni:

“Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i) con l'arma... [identificazione] è vietato.”

“Un viaggio in ... [Stato(i) interessato(i) con l'arma ... [identificazione] è soggetto ad autorizzazione.”».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 settembre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE come modificati dalla presente direttiva entro il 14 dicembre 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del 14 settembre 2018, sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui ai punti 5, 6 e 7 della categoria C fino al 14 marzo 2021.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 7 Aprile 2017)

In tutto il testo del regolamento:

anziché: «(UE) 2017/...»

leggasi: «(UE) 2017/625»;

anziché: «GU L ..., pag. ...»

leggasi: «GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1».

Pagina 95, articolo 135:

anziché: «1. La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite IMSOC contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

[...]

(*) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»

leggasi: «1. La direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si applicano nella misura in cui le informazioni trattate tramite IMSOC contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE e dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001.

[...]

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).»

Pagina 113, le firme:

anziché:

«Per il Consiglio

Il presidente

...

Per il Parlamento europeo

Il presidente

...»

leggasi:

«Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI».

Rettifica del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2016)

Pagine 43 e 44, articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e c):

- anziché:*
- a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;
 - b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;
 - c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabile della vigilanza;»
- leggasi:*
- a) l'identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;
 - b) l'identità degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;
 - c) l'identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT